



Comune di Mira

Città d'Arte

Città Metropolitana di Venezia

Regolamento Comunale per la disciplina delle forme di partecipazione popolare

Approvato con deliberazione del C.C. n.12 del 20/03/2017

TITOLO I: ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

CAPO I: ISTANZE

Art. 1: Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le forme della partecipazione popolare all'Amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni, consultazioni popolari, referendum, iniziative popolari e interventi del Difensore civico regionale, in conformità alle norme di cui al Titolo III dello Statuto del Comune. La partecipazione popolare viene considerata quale base organizzativa dell'amministrazione locale.

Art. 2: Istanze

1. Le istanze, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione Comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

Art. 3: Modalità di presentazione

1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori, che dovranno essere comunque identificati.
3. L'istanza viene depositata presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente, ovvero trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.mira.ve@pecveneto.it.

Art. 4: Esito e comunicazioni

1. Il Sindaco, tramite la Segreteria Generale, trasmette l'istanza al Settore/Servizio Comunale competente, il quale provvederà alla predisposizione dell'esito, che verrà inviato alla Segreteria Generale per la comunicazione al richiedente.
2. In base al Settore di competenza il Dirigente individuerà per ogni istanza il responsabile del procedimento.
3. In esito all'istanza, nel termine di 30 giorni dalla presentazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente ovvero dalla data di trasmissione a mezzo PEC, viene data risposta scritta in merito alla richiesta che potrà essere di accoglimento o di rifiuto della stessa debitamente motivato.

CAPO II: PETIZIONI

Art. 5: Petizioni

1. Le petizioni, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione Comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti e vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza.

Art. 6: Presentazione e Raccolta delle firme

1. Chiunque, purché residente nel territorio comunale, può presentare petizioni agli organi dell'Amministrazione Comunale.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione e indicherà i dati identificativi del soggetto cui indirizzare la risposta.
3. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza, gli estremi del documento d'identità e la firma.

Art. 7: Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità

1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, ovvero viene presentata a mezzo posta elettronica certificata. In quest'ultimo caso ai promotori è fatto obbligo di conservare la documentazione autentica e a esibirla su richiesta delle autorità preposte.
2. L'Ufficio Protocollo a sua volta provvederà a trasmettere la petizione al Segretario Generale o suo delegato che effettuando l'esame della petizione, accertandone la riferibilità alle funzioni del Comune, pronuncerà dichiarazione di ammissibilità o non ammissibilità della stessa entro 30 giorni dal ricevimento.
3. Su esplicita richiesta scritta dei promotori, la petizione dopo la dichiarazione di ammissibilità, può essere pubblicata, a cura della Segreteria Generale, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito internet comunale per un periodo prefissato di massimo 90 giorni dalla data dichiarazione di ammissibilità.
4. Nel periodo di pubblicazione è concessa la sottoscrizione della petizione da parte di qualsiasi soggetto tramite deposito della firma sugli appositi moduli presenti presso l'Ufficio Urp dell'Ente, la Segreteria Generale, i Servizi Demografici, ovvero tramite deposito della firma presso i punti di raccolta organizzati dai promotori nell'ambito di eventi pubblici correlati all'iniziativa o nei luoghi pubblici appositamente individuati per la propaganda elettorale e referendaria.

Art. 8: Trattazione della petizione

1. Qualora la petizione non raggiunga la quota di 300 firme:
 - a) il Sindaco, entro 45 giorni dall'avvenuto deposito della petizione, ovvero entro 45 giorni dalla chiusura del periodo di pubblicazione della stessa nel sito internet comunale, darà una risposta scritta al soggetto o comitato proponente specificando nel testo le valutazioni in merito alla petizione;
 - b) la risposta dovrà essere pubblicata nell'apposito link sul sito internet comunale.
2. Qualora la petizione raggiunga la quota di 300 firme:
 - a) il proponente è invitato a illustrare la petizione al Consiglio Comunale entro i successivi 60 giorni;
 - b) la petizione segue l'iter dell'interrogazione, così come disciplinata nell'ambito del regolamento comunale del Consiglio Comunale.

TITOLO II: CONSULTAZIONE POPOLARE

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 9: Iniziativa delle consultazioni popolari

1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere, ai sensi del titolo III dello Statuto, forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comitati civici e dai cittadini raccogliendo 200 firme.
3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia già stato indetto uno dei referendum previsti dallo Statuto.
4. La consultazione deve essere indetta 90 giorni prima della data della votazione, salvo che nel frattempo non siano in corso altre consultazioni.

Art. 10: Ambito della consultazione

1. La consultazione può essere estesa a tutta la popolazione che abbia compiuto sedici anni, residente e a tutti i portatori di interessi collettivi e diffusi.
2. Può venire promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.

Art. 11: Risultati delle consultazioni

1. I risultati delle consultazioni devono essere esaminati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione.

CAPO II: FORME E MODALITÀ

Art. 12: Tipi di consultazione

1. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, audizioni pubbliche o altre forme di volta in volta individuate.
2. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

Art. 13: Assemblee

1. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.
2. Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato, nei limiti previsti dalle norme di sicurezza.
3. È ammesso il libero confronto tra Amministrazione Comunale ed esperti nominati dai partecipanti.
4. L'Amministrazione stabilisce le modalità di svolgimento dell'assemblea e le relative verbalizzazioni.

Art. 14: Questionari

1. I questionari sono predisposti a cura dei Settori e Servizi comunali competenti.
2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte a soluzioni prestampate.
3. L'Amministrazione, sentiti i proponenti, stabilisce le modalità della distribuzione e del ritiro dei questionari.

Art. 15: Mezzi informatici o telematici

1. L'Amministrazione potrà avvalersi di appositi mezzi informatici per attuare le consultazioni.

Art. 16: Audizioni pubbliche

1. Nei procedimenti amministrativi generali, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può promuoversi un'audizione pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza assoluta, del Consiglio Comunale.
2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono parte le Amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano previamente stati invitati.
3. La convocazione dell'audizione è annunciata mediante avviso da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità.
4. L'atto che dispone l'audizione pubblica indica i soggetti ammessi a partecipare. Sono respinte, con motivata comunicazione, le richieste di partecipazione presentate da soggetti che difettino di interesse specifico all'audizione.
5. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono fatti risultare da apposito verbale redatto a cura del responsabile del procedimento competente per materia.

Art. 17: Incontri frazionali e di quartiere

1. Con le modalità di cui all'art. 13, il Sindaco incontra almeno annualmente le popolazioni delle singole località e frazioni comunali, per riferire sullo stato di attuazione del programma amministrativo e per consultare direttamente i cittadini residenti.
2. La Giunta Comunale, entro il 30 settembre di ciascun anno, definisce il calendario degli incontri.

TITOLO III: REFERENDUM

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 18: Referendum consultivo, propositivo, abrogativo

1. Ai sensi dell'art. 56 dello Statuto il Sindaco è tenuto ad indire referendum consultivo, propositivo, abrogativo su atti del Comune, il referendum consultivo inoltre è indetto anche su deliberazione del Consiglio Comunale adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Qualsiasi proposta, rientrante nelle competenze del Consiglio Comunale, può essere formulata sotto forma di quesito o schema di deliberazione ed essere oggetto di referendum propositivo. Il Consiglio Comunale, entro 120 giorni dalla dichiarata ammissibilità del referendum da parte della Commissione dei Garanti per i referendum, ha la facoltà di formulare una proposta alternativa a quella oggetto di consultazione referendaria che può essere:
 - a) Accettata dal Soggetto o Comitato promotore del Referendum con conseguente annullamento della proposta di consultazione referendaria;
 - b) Rifiutata dal Soggetto o Comitato promotore del Referendum con conseguente abbinamento della stessa alla consultazione referendaria proposta.
3. Nel caso il referendum riguardasse 2 proposte il cittadino avente diritto al voto ha la possibilità di scegliere tra l'una o l'altra proposta o di rifiutarle ambedue.

Art. 19: Oneri a carico del Comune - Propaganda per il referendum

1. Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, successive alla sua indizione, sono a carico del Comune, comprese quelle di prestazione di straordinario dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, di allestimento di appositi spazi per l'affissione di manifesti ed altri stampati informativi.
2. Il numero e l'ubicazione, corrispondenti alla precedente consultazione elettorale nazionale, nonché la delimitazione, il riparto e l'assegnazione degli spazi sono deliberati dalla Giunta entro il trentesimo giorno precedente l'apertura della consultazione.
3. La propaganda referendaria è esente da diritti d'affissione.
4. Ogni altra spesa informativa è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla competizione.

Art. 20: Dichiarazione di legittimità ed ammissibilità

1. La proposta di referendum deve essere preventivamente sottoposta per la dichiarazione di legittimità ed ammissibilità alla Commissione dei Garanti per il referendum, ai sensi dell'art. 56 comma 4 dello Statuto Comunale.
2. In caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta referendaria la Commissione dei Garanti per il referendum assegna ai promotori un termine, non inferiore a 20 giorni, per presentare per iscritto memorie sulle illegittimità emerse, ovvero rettifiche od integrazioni del quesito. In tal caso si interrompe il termine del procedimento previsto dallo Statuto che ricomincerà a decorrere dalla data di integrazione.
3. L'esito dell'attività svolta dalla Commissione dei Garanti per il referendum verrà pubblicata sul sito internet comunale.

CAPO II: INIZIATIVA DEL REFERENDUM

Art. 21: Iniziativa del referendum

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum, il soggetto o Comitato promotore, deve trasmettere all'Ufficio Protocollo dell'Ente, apposita comunicazione al Sindaco, precisando il domicilio eletto e indirizzo di posta elettronica certificata cui fare riferimento per ogni comunicazione e per la raccolta delle firme.

Art. 22: Raccolta delle firme

1. I promotori sono responsabili della raccolta delle dichiarazioni di sostegno (firme) per il referendum.

2. La raccolta delle firme a sostegno del referendum può avvenire, dal giorno successivo alla dichiarazione di ammissibilità di cui al precedente art. 22, su appositi modelli a stampa che devono essere datati e vidimati per ciascun foglio da parte del Segretario Generale o suo delegato.

Art. 23: Autenticazione delle firme

1. Accanto alle firme devono essere indicati il nome, cognome, luogo e data di nascita e documento di identità del sottoscrittore.
2. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio.
3. Le firme raccolte possono essere autenticate dai soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.
4. L'autenticazione delle firme è esente da spese.
5. Il soggetto che procede all'autenticazione, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta, o comunque impedito, di apporre la propria firma. In tale caso il soggetto preposto all'autenticazione autentica la firma di due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale, che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore.

Art. 24: Deposito delle firme

1. Il deposito con unico atto, presso la Segreteria Generale del Comune, dei fogli contenenti le firme vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al funzionario che riceve i fogli il numero delle firme che appoggiano la richiesta. Del deposito, a cura del medesimo funzionario, si dà atto mediante redazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
2. Il deposito dei fogli contenenti le firme deve comunque essere effettuato non oltre 180 giorni dalla data di comunicazione della dichiarazione di ammissibilità di cui al precedente art. 20. Qualora il termine cada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, il procedimento s'intende concluso senza possibilità di ulteriore corso.

CAPO III: AMMISSIONE E INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 25: Verifica di regolarità

1. Il Segretario Generale del Comune, entro 10 giorni dal deposito, verifica la regolarità della richiesta di referendum con esclusivo riferimento al numero minimo e alla validità delle sottoscrizioni, nonché all'osservanza dei termini di deposito delle firme.
2. L'esito della verifica di regolarità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato ai promotori.

Art. 26: Indizione dei referendum

1. Se nell'anno di indizione del referendum sono in previsione elezioni a carattere regionale, nazionale, europeo la consultazione referendaria, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, deve obbligatoriamente essere abbinata alla consultazione elettorale come da art. 56 comma 10 dello Statuto.
2. Le votazioni possono avere luogo una volta all'anno. L'Ufficio elettorale rende note le domeniche referendarie entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. Non possono essere scelte a tal fine domeniche che ricadono in periodi di ferie e sono legati ai cosiddetti ponti di fine settimana. Tali date sono fissate dal Consiglio Comunale e pubblicate sul sito internet comunale. Qualora il ridotto numero di votazioni lo renda consigliabile e non sia in contrasto con altre norme, la Giunta Comunale ha la facoltà di cumularle in una successiva scadenza referendaria.
3. Il Sindaco indice i referendum che devono essere pubblicati nell'Albo Pretorio, nel sito internet comunale e pubblicizzati mediante l'impiego di mezzi di comunicazione di massa.

CAPO IV: INFORMAZIONE, TRASPARENZA E CORRETTEZZA

Art. 27: Informazione degli aventi diritto al voto

1. In coincidenza con l'inizio della raccolta delle firme per una proposta di Referendum popolare l'Amministrazione Comunale rende noto l'oggetto, il termine di scadenza per la raccolta delle firme, nonché le possibilità connesse alla sottoscrizione sul territorio del Comune.

2. Tra il 30esimo e il 40esimo giorno prima della data stabilita per il voto popolare viene pubblicato sito internet comunale e sui principali mezzi di comunicazione il provvedimento di indizione del referendum a firma del Sindaco, e altresì inviata, a mezzo posta elettronica, agli iscritti al sito internet comunale una nota informativa contenente:

- a) l'indicazione del giorno in cui si svolgerà la votazione popolare e gli orari di apertura dei seggi;
- b) una descrizione riassuntiva, di facile comprensione del contenuto essenziale di ciascun oggetto di votazione in ugual misura;
- c) ai sensi della regola della trasparenza, l'indicazione di tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato al finanziamento del referendum con importi superiori a 500 Euro;
- d) gli oggetti da sottoporre al voto popolare;
- e) un facsimile della scheda di voto;
- f) una specificazione delle modalità di votazione e di scrutinio.

3. Nella nota informativa deve essere garantita uguale disponibilità di spazio ai testi dei sostenitori dell'iniziativa e ai soggetti ad essa contrari. A tale scopo gli interessati devono portare questi testi a conoscenza dell'Ufficio Elettorale, entro un termine di 60 giorni prima della data stabilita per il voto popolare.

4. Le consultazioni devono essere annunciate dal Sindaco, senza alcuna presa di posizione e prima del giorno di svolgimento, tramite il sito internet comunale ed i mezzi di informazione.

Art. 28: Garanzia di equa informazione

1. Per la propaganda referendaria e per l'accesso ai mezzi di informazione vengono applicate le regole valide in occasione delle elezioni politiche.

Art. 29: Regola della correttezza

1. Se, oltre ai mezzi stanziati per informare gli/le aventi diritto al voto, gli organi, le autorità e altri uffici pubblici dei comuni impiegano risorse finanziarie per pubblicizzare i contenuti degli oggetti della proposta di referendum, devono essere messe a disposizione dei proponenti le stesse somme per la propaganda referendaria.

Art. 30: Regola della trasparenza

1. A fine della consultazione referendaria deve essere presentato il consultivo delle spese sostenute alla Segreteria Generale che verrà pubblicato nell'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

CAPO V: SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO, SCRUTINIO, PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 31: Aventi diritto al voto

1. Hanno diritto al voto i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e risultino iscritti alle liste elettorali del Comune di Mira.

2. Le votazioni per il referendum si svolgono a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. Per l'esercizio del diritto di voto i cittadini elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e valido documento di riconoscimento.

Art. 32: Competenze della Giunta Municipale

1. Il numero dei seggi e la loro dislocazione, così come ogni altro provvedimento necessario alla organizzazione e svolgimento del referendum, sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 33: Schede

1. Le schede, di identico colore per lo stesso quesito referendario, sono stampate a cura dell'Ufficio Provveditorato del Comune. Il Servizio elettorale provvede alla formazione delle liste degli aventi diritto al voto.

Art. 34: Validità ed esito del Referendum

1. Per la validità del referendum non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum prestabilito ed ha esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 35: Effetti

1. Se l'oggetto della consultazione referendaria è stato approvato, il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi in merito entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato. I provvedimenti che andranno ad intraprendersi non potranno andare contro l'esito del referendum.

Art. 36: Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto per la formazione dei seggi elettorali e ai fini della disciplina delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché di ogni altra fattispecie riguardante la consultazione referendaria, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo svolgimento dei referendum nazionali.

TITOLO IV: INIZIATIVA POPOLARE**CAPO I: NORME GENERALI****Art. 37: Potere di indirizzo**

1. Per mezzo di proposte di iniziativa popolare viene esercitato un potere di indirizzo attraverso il quale vengono presentati al Consiglio Comunale proposte di deliberazione o altri atti di interesse comunale, che ricadono tra le sue competenze, funzionali alla regolamentazione di una materia.

Art. 38: Assistenza all'iniziativa popolare

1. I promotori, ovvero le persone fisiche a sostegno dell'iniziativa, possono costituire un comitato civico di cittadini composto da almeno 3 persone, il quale è il soggetto responsabile della preparazione dell'iniziativa popolare e della sua presentazione al Consiglio Comunale. I promotori che sono parte del Consiglio o della Giunta Comunali non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero minimo necessario per presentare la domanda.

2. Gli organizzatori forniscono al Servizio elettorale informazioni sulle fonti di sostegno e di finanziamento della proposta d'iniziativa popolare.

3. I promotori che intendono presentare una proposta d'iniziativa popolare possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione dei testi dagli uffici comunali. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni in possesso degli uffici comunali competenti per materia.

4. La concessione dell'assistenza all'iniziativa popolare è registrata e pubblicata sul sito internet comunale.

CAPO II: L'INIZIATIVA POPOLARE**Art. 39: Oggetto della proposta di iniziativa popolare**

1. L'oggetto deve contenere:

a) i dati esatti e il titolo della deliberazione, della quale si propone in toto o in parte l'abrogazione al Consiglio Comunale;

b) ovvero una proposta di deliberazione formulata nella sua completezza.

2. L'iniziativa popolare può assumere la forma di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti.

Art. 40: Termini e numero di firme richiesto per l'iniziativa popolare

1. L'oggetto della proposta di iniziativa popolare, può essere sostenuto da qualsiasi cittadino iscritto alle liste elettorali del Comune di Mira.
2. Si considera valida una proposta di iniziativa popolare presentata al Sindaco, quando entro 180 giorni dalla prima firma la stessa viene firmata da almeno 300 cittadini maggiorenni, aventi diritto al voto, iscritti alle liste elettorali del Comune.
3. Se non viene raggiunto il numero di firme richiesto per l'iniziativa popolare la richiesta può essere modificata in una petizione.

CAPO III: AMMISSIONE E TRATTAZIONE DELL'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 41: Presentazione dell'iniziativa popolare

1. La proposta di progetto di deliberazione, corredata dalla prescritta documentazione, può essere presentata, da almeno tre promotori o almeno tre delle persone fisiche appartenenti al comitato civico qualora sia stato costituito, alla Segreteria Generale che dopo aver verificato quanto indicato all'art. 41 comma 3, tempestivamente lo trasmette al Presidente del Consiglio Comunale.
2. I primi tre firmatari della proposta assumono il ruolo di delegati a partecipare ai lavori della competente commissione consiliare. I primi tre firmatari hanno il diritto di rappresentare gli altri in tutte le fasi del procedimento. Ciascuno possiede il diritto di rappresentanza in modo indipendente dagli altri.
3. Un incaricato della Segreteria Generale redige apposito verbale nel quale indica la data di presentazione della proposta, il deposito dei documenti, il numero delle firme raccolte, il nome, il domicilio ed i contatti, anche elettronici, dei primi tre firmatari.
4. La Segreteria Generale provvede alla verifica e al computo delle firme, nonché all'esame della richiesta e della documentazione allegata.
5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento la Segreteria Generale trasmette, alla Commissione dei Garanti costituita secondo le modalità previste dalla Commissione dei Garanti per il referendum di cui all'art. 56 dello Statuto Comunale, la documentazione per la dichiarazione di ammissibilità della proposta. La Commissione dei Garanti rilascia la dichiarazione di ammissibilità oppure di inammissibilità dell'iniziativa popolare qualora la ritenga in contrasto con:
 - a) la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo;
 - b) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
 - c) i principi fondamentali della Costituzione Italiana o qualora:
 - la proposta d'iniziativa dei cittadini esuli manifestamente dalla competenza del Consiglio o della Giunta Comunale;
 - la proposta d'iniziativa dei cittadini sia presentata in modo manifestamente ingiurioso;
 - la proposta abbia come oggetto materie non referendabili come da art. 56 comma 5 dello Statuto.
6. Il provvedimento motivato che dichiara l'inammissibilità è tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato sul sito internet comunale.
7. Ove la Commissione dei Garanti ritenga il progetto di deliberazione ammissibile, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la sua trattazione da parte della competente commissione consiliare, la quale inizia i lavori entro 45 giorni dal ricevimento. I primi tre firmatari hanno diritto di partecipare ai lavori della commissione con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
8. Per le modalità di sottoscrizione dei progetti d'iniziativa popolare si applica, in quanto compatibile, quanto disposto dalle disposizioni che regolano il referendum.

Art. 42: Audizione pubblica

1. Qualora dall'esame della regolarità dell'iniziativa popolare non risultino vizi di forma nella raccolta delle firme i promotori hanno l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica.
2. Il Sindaco garantisce che la convocazione e il tema dell'audizione siano pubblicizzati a un livello appropriato sugli organi di stampa locali.

Art. 43: Vaglio nella Commissione consiliare

1. La competente Commissione consiliare deve cominciare a vagliare il contenuto entro 45 giorni dall'inoltro dell'oggetto da parte del/della Presidente del Consiglio Comunale. Qualora la discussione non dovesse avvenire entro 180 giorni a partire dall'inizio della fase di valutazione, l'oggetto verrà fatto pervenire al Consiglio Comunale per la sua trattazione.
2. Ciascuno dei firmatari dell'iniziativa popolare ha il diritto di essere presente durante ogni fase della trattazione in Commissione consiliare. Il firmatario partecipa con gli stessi diritti e prerogative riconosciute dal Regolamento del Consiglio Comunale agli Assessori o al Consigliere proponente. Il firmatario può essere assistito da un esperto.
3. Per quanto non previsto si applicano per la trattazione le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 44: Trattazione in Consiglio Comunale

1. Una volta passato al vaglio della Commissione consiliare, o qualora i termini per la trattazione siano scaduti secondo l'articolo precedente, entro 30 giorni, l'oggetto dell'iniziativa popolare viene posto all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare un rappresentante dei firmatari a illustrare la proposta di deliberazione in Consiglio Comunale per non più di 30 minuti.
3. Per tutte le ulteriori fasi di procedimento valgono le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Entro 180 giorni da quando la proposta di iniziativa popolare è stata messa all'ordine del giorno il Consiglio Comunale deve esprimersi in materia. Il Consiglio espone in una comunicazione le sue conclusioni riguardo all'iniziativa popolare, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso. La decisione può consistere nel:
 - a) far propria la proposta originale di deliberazione;
 - b) recepire una versione modificata della proposta originale di deliberazione;
 - c) rifiutare la proposta originale di deliberazione;
 - d) recepire una controproposta.
5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio Comunale nel sito internet comunale, il comitato promotore ha la facoltà, per le decisioni differenti dal precedente comma 4 a), di convertire l'oggetto dell'iniziativa popolare in proposta di referendum propositivo avviando l'iter previsto all'art. 24 del presente regolamento
6. Qualora si presentassero le decisioni di cui ai precedenti comma 4 b) e 4 c) la consultazione referendaria comprenderà anche la proposta del Consiglio Comunale come da art. 18 comma 3 del presente regolamento.

Art. 45: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.